

Codice A1610A

D.D. 11 luglio 2018, n. 258

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. ROCCHETTA LIGURE (AL) - Richiedente: Tacchella Andrea, titolare dell'azienda agricola Nebraie. Intervento: Sistemazione strada di accesso a centro aziendale. Autorizzazione paesaggistica.**

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza entro il termine di venti giorni dalla ricezione degli atti;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Arch.Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore  
Dott. Roberto Ronco  
(ex. L. 190/2012)

Il Funzionario estensore Mauro Martina
---

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio  
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

Data \_\_\_\_\_

Classificazione 11.100.796/2018A/A16000

Rif. n. 14619/A1610A del 28.05.2018  
n. 16589/A1610A del 19.06.2018

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31  
Comune: ROCCHETTA LIGURE (AL)  
Intervento: Sistemazione strada di accesso a centro aziendale  
Istanza: Sig. Tacchella Andrea, titolare dell'azienda agricola Nebraie

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal Comune di Rocchetta Ligure in data 28 maggio 2018, con nota prot. n. 338/2018 del 4 maggio 2018, inerente una zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica con documentazione semplificata allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal Comune in data 19 giugno 2018 con nota prot. n. 402/2018 del 7 giugno 2018,

considerato che gli interventi in progetto consistono nella realizzazione di:

- sistemazione della strada di accesso al centro aziendale, per una lunghezza di circa 200 metri, mediante compattamento della strada in terra esistente con successiva realizzazione di pavimentazione in conglomerato cementizio armato con inerti di pezzatura medio-grossa;
- regimazione delle acque superficiali con realizzazione di cunetta in legno e pietra;
- installazione di un cancello metallico, con pilastrini di sostegno, a 200 metri circa dall'innesto nella strada provinciale;

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

Classificazione 11.100.796/2018A/A16000

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 *“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”*,

visto che il Comune di Rocchetta Ligure, così come indicato nella nota prot. n. 338/2018 del 4 maggio 2018, non risulta al momento idoneo all'esercizio della delega ai sensi della l.r. 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., in quanto temporaneamente sprovvisto di Commissione locale per il paesaggio e che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della stessa l.r. 32/2008, la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel *“Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”*, Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) - fascia spondale del torrente Sisola - e g) - bosco - del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.,

rilevato che la strada interpodereale esistente ha una larghezza di circa 3 metri e che la stessa dimensione viene riproposta per la pavimentazione in calcestruzzo, alla quale si affianca la canalina di scolo larga m. 0,60 circa,

considerato che le opere in progetto, così come proposte, non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- allo scopo di ottenere una più idonea integrazione dell'intervento nell'area rurale in oggetto, che il Ppr inserisce tra quelle di specifico interesse paesaggistico, contestualmente alla realizzazione delle opere in progetto, siano effettuati interventi di rivegetazione, con tecniche di ingegneria naturalistica, delle scarpate esistenti ai lati della strada interpodereale;
- per la pavimentazione in conglomerato cementizio armato, così come indicato nella più recente versione della relazione paesaggistica, siano utilizzati inerti con pezzatura medio-grossa.

Classificazione 11.100.796/2018A/A16000

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del decreto legislativo 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.



Torino, 5-4 LUG 2018

Ministero del Turismo e delle Attività Culturali

Alla Regione Piemonte  
Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio  
Settore Territorio e Paesaggio  
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Lettera inviata solo tramite fax ai sensi dell'art. 43, comma 6, DPR 445/2000, e tramite e-mail per la P.A. ai sensi della L. 98/2013. SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Prot. n. 8326 CI: 34.10.06/337.1 All/

Risp. Foglio rif. 14619/A1610A del 28/05/2018 e 16589/A1610A del 19/06/2018

- AMBITO E SETTORE :** Tutela paesaggistica
- DESCRIZIONE :** **ROCCHETTA LIGURE - (AL)**  
Bene e oggetto dell'intervento: SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO A CENTRO AZIENDALE  
Indirizzo: F.9 mapp.375-181-182-158-183-382-376
- DATA RICHIESTA :** data di arrivo richiesta 22/06/2018  
protocollo entrata richiesta n.7073 del 08/06/2018
- RICHIEDENTE :** Regione Piemonte  
Pubblico
- PROCEDIMENTO :** Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.; D.P.R. 31/2017)
- PROVVEDIMENTO :** PARERE VINCOLANTE
- DESTINATARIO :** Tacchella Andrea  
Privato

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Visto che l'intervento riguarda la realizzazione di "sistemazione di strada di accesso a centro aziendale, regimazione delle acque superficiali con realizzazione di cunetta in legno e pietra, installazione di cancello metallico"

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 lett. c) e g) del D.lgs. n.42/2004 s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Dato atto che codesto Ente ha accertato che l'intervento in oggetto rientra nei disposti di cui al D.P.R. 31/2017;

Vista la Relazione trasmessa da codesto Ufficio,

Visti gli adempimenti ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge, secondo cui codesto Ente ha verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, in quanto coerente con i valori tutelati, esprime parere favorevole all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica per le opere proposte, facendo proprie le condizioni espresse da codesta Regione Piemonte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.